

ORDINANZA 8/2017

Il Direttore Aeroportuale Toscana,

VISTO l'Annesso 14 alla Convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale;

VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;

RIESAMINATA la recentemente abrogata ordinanza 5/2005 di questa Direzione Aeroportuale;

VISTA la pagina di informazione aeronautica AIP Italia AD 2 LIRP 1 sezione 20, in cui si dà cognizione delle norme contenute nell'abrogata ordinanza sopra richiamata;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare e armonizzare le disposizioni aeroportuali in materia di voli di addestramento sull'aeroporto di Pisa;

ORDINA

- Art. 1) L'attività di addestramento in volo sull'aeroporto di Pisa è permessa nella fascia oraria 0600-2200 (0500-2100). Tale attività è comunque subordinata alle esigenze delle Forze armate e al traffico civile schedato.
- Art. 2) È abrogata qualsiasi disposizione in contrasto con la presente ordinanza.
- Art. 3) La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua emissione. Si ordina a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
- Art. 4) Delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è data cognizione mediante pubblicazione nelle idonee pagine di AIP Italia, per il tramite della 46^a Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare, secondo quanto convenuto per le vie brevi.

D.ssa Fabiola Cardea

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

